

**DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE SITO IN VIA PONTE ALTO N. 79 A COGNOLA - TRENTO**

Gara telematica n.: 91832

Codice CIG : 8340517C5A

Valore complessivo della concessione: Euro 1.710.707,00 (IVA ESCLUSA)

Durata della concessione: 6 anni - 72 mesi – (01.07.2020 – 30.06.2026)

Il luogo di svolgimento del servizio è: Comune di Trento (codice NUTS ITH20)

Scadenza richiesta chiarimenti: 09/07/2020 ore 10.00

Scadenza richiesta di sopralluogo obbligatorio e di visione della documentazione relativa all'impianto fotovoltaico: 02/07/2020 ore 10.00

Scadenza del termine di presentazione delle offerte:22/07/2020 ore 10.00

La prima seduta di gara è comunicata dall'Amministrazione

1. PREMESSE, INFORMAZIONI TECNICHE E DISCIPLINA DI GARA

Il presente disciplinare e tutta la documentazione di gara sono stati elaborati prima del verificarsi della pandemia da Covid 19 pertanto l'aggiudicatario può, in sede di esecuzione del contratto, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 27 del "Capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via Ponte Alto 79 a Cognola - Trento" che prevede il diritto al riequilibrio del Piano economico-finanziario nel caso in cui si verifichi un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario determinato da un evento destabilizzante ovvero si verifichi una delle fattispecie in esso contemplate.

Con deliberazione di Consiglio 27 febbraio 2020 n. 27 il Comune di Trento ha autorizzato l'indizione della procedura di gara per affidare in concessione il servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in Cognola, via Ponte Alto identificato catastalmente dalla p.ed 1655 subb. 6 (parte) e 7 (parte) in C.C. di Cognola.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** ai sensi dell'articolo 60 del **D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50** e succ. mod. e int. (di seguito **Codice**), con aggiudicazione secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss. m. e i., da svolgersi mediante **gara telematica** sulla piattaforma Mercurio tramite il Sistema SAP-SRM.

Tutta la documentazione integrale di gara è disponibile:

- all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet <https://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it> (Mercurio - nuova piattaforma V7);
- sul sito internet <http://www.comune.trento.it>.

Il Comune di Trento (Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport) si avvale, quale sistema informatico per lo svolgimento della gara in oggetto, del Sistema Informatico SAP-SRM per le procedure telematiche di affidamento, di seguito chiamato **Sistema**.

Si precisa che il Sistema Mercurio sarà utilizzato esclusivamente come strumento finalizzato alla ricezione delle offerte. Si precisa inoltre che, per la presente gara telematica di concessione, "il documento di sintesi generato dal sistema" non ha la consueta natura ricognitiva e riepilogativa del contenuto dell'offerta economica in quanto la stessa, per questa procedura, è costituita da più elementi che al momento il Sistema non permette di gestire simultaneamente.

Il Sistema è accessibile all'indirizzo <https://www.acquisitionline.provincia.tn.it/mercurio/>.

Per accedere al Sistema è necessario:

- possedere la dotazione tecnica minima indicata nelle istruzioni contenute nella parte relativa a "Nuova piattaforma V 7-Risposta alle gare telematiche – Fornitori – Luglio 2018 ver. 02.0", di seguito denominata **Guida Operativa** disponibile all'indirizzo sopraindicato in *Area Fornitori* sezione *Gare telematiche ad evidenza pubblica /manualistica*.
- essere registrati al Sistema SAP-SRM disponibile su Mercurio – V7. Se non già registrato, l'utente è tenuto a richiedere la registrazione. Le istruzioni e la documentazione che l'utente è tenuto a presentare per essere registrato al Sistema sono indicate in *Area Fornitori* sezione *Gare telematiche ad evidenza pubblica/Guida operativa* alla registrazione dell'operatore economico al sistema di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento / *iscrizione*.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, almeno uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio deve essere registrato a Sistema.

La registrazione a Sistema non avviene contestualmente alla richiesta, ma sono necessari alcuni giorni. Si invitano pertanto gli operatori economici a registrarsi in tempo utile per poter inviare l'offerta.

Gli operatori economici già in possesso delle credenziali di accesso non devono procedere ad una nuova registrazione.

Eventuali **richieste di assistenza** di tipo informatico **riguardanti le questioni concernenti l'inserimento a Sistema** delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il **call center** del Gestore del Sistema (CSD) al numero **0461 800786**.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile alle richieste al CSD le stesse devono essere effettuate almeno **ventiquattrore (24 ore) prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non è garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'articolo 79, comma 5 bis del Codice, qualora si verifichi un **mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica** – accertato dal gestore del sistema - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della L.P. 2/2016 e ss. m. e i, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la Stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detti provvedimenti vengono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione www.comune.trento.it.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

La procedura di gara è regolata dal presente disciplinare nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., recante la "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64 e dal Regolamento di attuazione della L.P. 19.07.1990 n. 23, approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. e s.m., in quanto compatibile con le disposizioni della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. La procedura di gara è altresì disciplinata dalla L.P. 09.03.2016 n. 2 e s.m., recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m., recante il "Codice dei contratti pubblici", ove espressamente richiamati.

Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Claudia Piechele del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport (tel. 0461 884358).

Sostituto per il caso di assenza o impedimento dal Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Elisabetta Loreti del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport.

2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC al seguente indirizzo: servizio.istruzione@pec.comune.trento.it entro il termine indicato nella prima pagina del presente disciplinare.

In ogni richiesta di chiarimento deve essere indicato nell'oggetto il **numero di gara telematica** richiamato nella prima pagina del presente disciplinare.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti (presentate in tempo utile) vengono fornite **esclusivamente mediante pubblicazione, sul sito internet del Comune di Trento www.comune.trento.it**, e secondo i termini di cui all'art.74, comma 4, del Codice e si intendono note a tutti i concorrenti. E' fatta salva la possibilità per i concorrenti di chiederne l'invio a mezzo PEC con specifica richiesta scritta all'indirizzo PEC sopra riportato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste formulate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. COMUNICAZIONI

Ai fini di cui all'articolo 76, comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, commi 2-bis e 5 del Codice e dell'articolo 25 della L.P. n. 2/2016 e ss.m. e i..

Salvo quanto disposto al punto 2 del presente disciplinare, **tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite PEC all'indirizzo servizio.istruzione@pec.comune.trento.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), gruppo europeo di interesse economico (GEIE), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. FIRMA DIGITALE

Tutti i file allegati costituenti l'offerta del concorrente sottoscritti digitalmente devono essere firmati con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o con firma PADES (file con estensione .PDF). Per maggior dettaglio si veda la parte relativa alla "Firma digitale e marcatura temporale" della Guida Operativa disponibile all'indirizzo <https://www.acquistionline.provincia.tn.it/mercuro/>. - Sezione Area Fornitori - nella parte relativa a Gare telematiche ad evidenza pubblica-manualistica.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Allegato 1: capitolato e i suoi allegati (di seguito Capitolato);

- Allegato 2: modulo dichiarazione di partecipazione;
- Allegato 3: patto di integrità;
- Allegato 4: modulo richiesta sopralluogo e visura documenti;
- Allegato 5: modulo per l'elaborazione dell'offerta tecnica;
- Allegato 6: modulo per la presentazione dell'offerta economica;
- Allegato 7: dichiarazione di conformità, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in formato PDF – PDF/A attestante che il file in formato PDF – PDF/A contenente il PEF è stato generato dal file Excel;
- Allegato 8: fac-simile attestazione preliminare coinvolgimento Istituti Finanziatori;
- Allegato 9: informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possano comportare l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei moduli predisposti dall'Amministrazione e caricati a Sistema**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevola i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni richieste.

6. OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Trento intende affidare la “Concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in Via Ponte Alto 79 a Cognola - Trento” come descritto nell'articolo 3 del Capitolato e suoi allegati (Allegato 1 al presente disciplinare) - per il periodo dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2026 e comunque per 6 anni per complessivi 72 mesi decorrenti dalla data di consegna dell'impianto.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite PEC, l'avvio del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m. e dell'articolo 32 del Codice.

L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio con consegna dell'impianto sportivo.

Il valore complessivo della concessione è fissato in € 1.710.707,00 (unmilionesettecentodiecimilasettecentosette/00) IVA ESCLUSA (tenuto conto della riserva di proroga tecnica di un ulteriore anno), determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 167 del Codice e dall'articolo 6 della L.P. 2/2016 e succ. mod. e sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) di massima, presente in allegato al Capitolato sopracitato.

L'esecuzione delle prestazioni, oggetto della concessione, non comporta interferenze, come da articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod e int. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non è previsto il D.U.V.R.I. (documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze) e pertanto non è quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

Tutte le condizioni relative alla gestione dell'impianto ed ai rapporti tra Concessionario e Stazione appaltante sono disciplinati nel Capitolato e suoi allegati, (Allegato 1 al presente disciplinare).

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti, anche in forma associata, in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti prescritti dal successivo punto 8. del presente disciplinare, di seguito specificati.

- Le Associazioni;
- Gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate, le Federazioni sportive; gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive devono risultare riconosciute dal Coni al momento della sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione.
- Le Società sportive dilettantistiche, le Associazioni sportive dilettantistiche; le Società sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive dilettantistiche devono risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (cioè iscritti nel relativo registro CONI).
- Gli operatori economici con idoneità individuale di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, lettere:
 - a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
 - b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
 - c) consorzi stabili.
- Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, lettere:
 - d) raggruppamenti temporanei di concorrenti;
 - e) consorzi ordinari di concorrenti;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
 - g) gruppo europeo di interesse economico.
- Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara **in forma singola o associata**, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, dei requisiti per la partecipazione alla procedura di seguito indicati.

L'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 *Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni*, stabilisce che "Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria".

La verifica sull'aggiudicatario e sull'impresa ausiliaria avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi – AVCPass Accesso riservato all'Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara e che deve essere inserito nella busta telematica "Documentazione amministrativa"; al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta e la Stazione Appaltante provvede, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste. In ogni caso qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione appaltante **si riserva la possibilità di effettuare direttamente le verifiche dei requisiti**.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.1. REQUISITI GENERALI dichiarazione di partecipazione (Allegato 2) parte 3 "Motivi di esclusione"

I concorrenti, **a pena di esclusione**, non devono essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano riportato condanne e/o sanzioni disciplinari per violazioni all'ordinamento giuridico sportivo, e in particolare dello Statuto se trattasi di società sportiva, e delle norme federali .

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

8.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: dichiarazione di partecipazione (Allegato 2) parte 4 “Criteri di partecipazione”

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice:
 - iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o analogo registro di altro Stato della UE (come da allegato XVI al medesimo Codice) per attività compatibili (adeguate) a quelle oggetto della procedura; qualora non iscritti vanno specificati i motivi;
- b) per le associazioni:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - avere un consiglio direttivo/consiglio di amministrazione o altro organo decisionale in carica, regolarmente eletto secondo le disposizioni del proprio Statuto;
 - aver registrato l'Atto costitutivo e Statuto all'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate;
 - avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento e la promozione nell'attività del settore dello sport;
- c) per gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - risultare riconosciuti dal CONI;
- d) per le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - essere iscritte al registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (qualora non iscritte vanno specificati i motivi).

8.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: dichiarazione di partecipazione (Allegato 2) parte 4 “Criteri di partecipazione” – 4..A.2

- a) solvibilità comprovata dalla copia dei bilanci che devono presentare una situazione almeno di pareggio per ciascuno degli esercizi del triennio 2017 - 2018 - 2019;

8.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI: dichiarazione di partecipazione (Allegato 2) parte 4 “Criteri di partecipazione” – 4..A.3

- a) aver gestito regolarmente per almeno tre anni (36 mesi) continuativi nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, indicata nella prima pagina del presente disciplinare, un impianto sportivo dotato anche di campi da tennis.
Il possesso del requisito deve essere dichiarato indicando le gestioni effettuate specificando il committente, sia pubblico che privato, il nome dell'impianto con la relativa ubicazione ed il periodo di gestione.

8.5. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice.

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al punto 8.1. devono essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo.

I requisiti di cui al punto 8.2. devono essere posseduti da ciascun componente l'operatore economico plurisoggettivo che assumerà la gestione degli impianti sportivi.

I requisiti di cui ai punti 8.3. e 8.4. devono essere posseduti complessivamente dai componenti l'operatore economico plurisoggettivo che assumerà la gestione degli impianti sportivi.

8.6. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto 8.1. devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al punto 8.2. devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate che assumeranno la gestione dell'impianto sportivo.

I requisiti di cui ai punti 8.3. e 8.4. devono essere posseduti dal consorzio, fatta salva, per i consorzi stabili, la verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, ai sensi dell'articolo 47, comma 2-bis, del Codice.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, così come specificati nei punti 8.3. e 8.4. del presente disciplinare, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport, in qualità di Presidente di gara, dispone che si richieda per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti il servizio di pulizia dell'impianto ed il servizio di custodia come disposto nell'articolo 24 del Capitolato speciale (Allegato 1 del presente disciplinare).

Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione.

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e i. e dall'articolo 174 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, **deve dichiarare all'interno della dichiarazione di partecipazione** (Allegato 2 "Parte 2: Informazioni sui rappresentanti del partecipante e sul ricorso al subappalto") ovvero del DGUE, le parti della prestazione, fra quelle ammesse al subappalto, che intende subappaltare.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

Non può essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di concessione, l'elenco di tutte le operazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta.

Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Al fine di assumere cognizione diretta dei luoghi oggetto del servizio e di garantire la massima informazione ai concorrenti tenuto conto della specificità delle prestazioni oggetto del contratto è obbligatorio, **a pena di esclusione**, l'effettuazione di un sopralluogo.

E' inoltre richiesta, **a pena di esclusione**, la presa visione del contratto stipulato tra l'Ente Gestore uscente e GSE nonché del contratto di mutuo chirografario tra l'Ente Gestore uscente e l'Istituto di Credito da questo individuato al fine di avere una conoscenza diretta della documentazione relativa all'impianto fotovoltaico presente presso l'impianto sportivo, ai soggetti partecipanti.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che avranno ottenuto dall'Amministrazione la certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo e la presa visione dei documenti.

La visione della documentazione viene effettuata presso il Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport - al 2° piano di via Alfieri n. 6 - nel giorno ed ora concordati direttamente con il soggetto partecipante.

La richiesta di sopralluogo e di visura documenti deve essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo servizio.istruzione@pec.comune.trento.it entro il termine indicato nella prima pagina del presente disciplinare, utilizzando il modulo richiesta sopralluogo e visura documenti (Allegato 4).

Nella richiesta devono essere indicati i seguenti dati: denominazione, ragione sociale, sede legale, recapito telefonico e indirizzo e-mail del richiedente, generalità del/i soggetto/i incaricato/i (massimo due soggetti) ad effettuare il sopralluogo; generalità del soggetto incaricato a prendere visione della documentazione; il recapito telefonico e l'indirizzo mail a cui il richiedente desidera essere contattato per l'assunzione degli accordi necessari.

La data e l'ora del sopralluogo nonché la data e l'ora della visura dei documenti sono comunicati dalla Stazione appaltante ai concorrenti con 2 giorni di anticipo.

Alle richieste pervenute successivamente alla scadenza del termine sopra indicato l'Amministrazione dà corso unicamente dopo aver soddisfatto le richieste pervenute entro i termini e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione dell'Amministrazione stessa.

Il sopralluogo e la presa visione della documentazione possono essere effettuati dal rappresentante legale, procuratore o direttore tecnico dell'operatore economico concorrente in possesso del documento di identità, o da un soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega con allegata copia del documento di identità del delegante.

Il/i soggetto/i delegato/i ad effettuare il sopralluogo non può/possono ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Amministrazione verifica che l'incaricato dall'operatore economico richiedente rientri nelle figure sopra indicate.

L'incaricato dell'operatore economico deve essere munito di documentazione necessaria a dimostrare la propria qualifica (in caso di legale rappresentante o direttore tecnico) o di procura (in caso di procuratore) o di documentazione comprovante il suo status di soggetto delegato.

A conclusione del sopralluogo l'Amministrazione redige in duplice copia il verbale attestante l'avvenuto sopralluogo, di cui una copia è consegnata al soggetto incaricato dall'operatore economico e l'altra è trasmessa al Presidente di gara. Analogo verbale viene redatto per la presa visione documentale.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete, GEIE, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati in rete o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Qualora l'effettuazione del sopralluogo e/o la presa visione della documentazione dovessero essere impediti dalle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche sul territorio imposti per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'operatore economico ne dà tempestiva comunicazione e la Stazione appaltante fornisce istruzioni per ottenere le necessarie informazioni con strumenti alternativi.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente gara è individuata a Sistema con il numero indicato nella prima pagina del presente disciplinare.

Per essere ammesso alla gara telematica, l'operatore economico deve inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il Sistema SAP-SRM**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificamente indicate nel "Manuale di presentazione offerta – Risposta alle gare telematiche"

presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione "Manualistica". Non sono ammesse offerte inoltrate con mezzi diversi dall'utilizzo del Sistema SAP-SRM.

Il plico telematico deve contenere al suo interno tre buste telematiche recanti, rispettivamente:

- ◆ "Documentazione amministrativa"
- ◆ "Offerta tecnica"
- ◆ "Offerta economica"

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione digitale di tutta la documentazione, l'offerta deve essere inviata attraverso il Sistema.

I manuali e le istruzioni presenti sulla Piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Scaduto il termine, il Sistema non consente più di inviare l'offerta né di modificarla o cancellarla se già inviata.

Si richiede di rendere le dichiarazioni contenute nelle buste telematiche "Documentazione amministrativa", "Offerta tecnica" e "Offerta economica" utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sm.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice secondo quanto previsto dal punto 14. del presente disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 65, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, in caso di sottoscrizione digitale, non è necessario allegare copia fotostatica del documento di identità.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli operatori economici interessati devono classificare, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo", i documenti indicati di seguito:

- A) Capitolato speciale e suoi allegati (Allegato 1) in formato PDF firmato digitalmente;
- B) Dichiarazione di partecipazione (Allegato 2) in formato PDF, firmata digitalmente;
- C) DGUE e dichiarazioni integrative (in alternativa alla dichiarazione di cui al punto precedente);
- D) Documentazione in caso di avvalimento (eventuale);
- E) Ricevuta di pagamento del contributo A.N.A.C.;
- F) PASSOE relativo al concorrente e all'eventuale ausiliaria;
- G) Patto di integrità (Allegato 3)

13.1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

La dichiarazione di partecipazione **deve essere** resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., utilizzando il modulo **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE**, Allegato 2 al presente disciplinare, reso disponibile sul Sistema all'interno della documentazione di gara.

Tale dichiarazione attesta:

1. le informazioni sull'operatore economico (compresa la forma di partecipazione);
2. le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico e sull'eventuale ricorso al subappalto;
3. l'assenza o la presenza di motivi di esclusione;
4. i criteri di partecipazione;
5. altre dichiarazioni tra cui la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorzziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I requisiti di cui ai punti sopra devono essere posseduti per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione, unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. La copia dell'eventuale documentazione deve essere firmata digitalmente.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della relativa sezione "2.2 Informazioni in merito al subappalto" dell'allegato 2 al presente disciplinare.

La dichiarazione è resa e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di operatore economico singolo, dal relativo legale rappresentante o persona in possesso dei poteri di rappresentare e impegnare validamente l'operatore economico;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante o procuratore del mandatarario/capofila;
- nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, dal relativo legale rappresentante (o persona in possesso dei poteri di rappresentare e impegnare validamente l'operatore economico) di ogni impresa consorzziata partecipante alla procedura e del Consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.

5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

NB.

Si ricorda che l'art. 4, comma 1, della L.P. n.2 del 23 marzo 2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni", dispone: "Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito". Pertanto è facoltà dell'operatore economico partecipante alla presente procedura compilare la dichiarazione di partecipazione con esclusione della "Parte 3 - Motivi di esclusione" e della "Parte 4 - Criteri di partecipazione".

13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico, in sostituzione della dichiarazione di partecipazione di cui al punto precedente, può utilizzare il Documento di gara unico europeo (DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016) che, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m., deve essere **caricato a Sistema** nella categoria "Allegato amministrativo".

In caso di utilizzo del DGUE è onere del concorrente:

- aggiornare il modello di DGUE con le dichiarazioni integrative che tengano conto delle intervenute modifiche normative;
- inserire, nella categoria "Allegato amministrativo" le ulteriori dichiarazioni relative alla presente procedura di concessione.

NB.

Si ricorda che l'art. 4, comma 1, della L.P. n.2 del 23 marzo 2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni", dispone: "Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure

equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito”. Pertanto è facoltà dell’operatore economico partecipante alla presente procedura compilare il Documento di gara unico europeo (DGUE) con esclusione della “Parte III - Motivi di esclusione” e della “Parte IV - Criteri di selezione”.

13.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di ricorso all’avvalimento di cui al punto 9. del presente disciplinare, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice l’operatore economico ausiliario deve firmare digitalmente e caricare a sistema nella categoria “Allegato amministrativo” la seguente documentazione:

1. dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da un rappresentante dell’operatore economico ausiliario, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da un rappresentante dell’operatore economico ausiliario ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. copia del contratto originale in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. A tal fine, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a. l’oggetto di avvalimento ovvero le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b. durata;
 - c. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

E’ fatto divieto all’operatore economico ausiliario di partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall’articolo 89 del Codice e le indicazioni fornite da A.N.A.C. nella determinazione 1 agosto 2012 n. 2 avente ad oggetto “L’avvalimento nelle procedure di gara”.

13.4. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata i partecipanti devono firmare digitalmente e caricare a sistema nella categoria “Allegato amministrativo” la seguente documentazione, con la precisazione che le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico informatico o scrittura privata autenticata informatica e relativa procura risultante da atto pubblico informatico;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio – ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'operatore economico mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente ed è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 82/2005 e s.m., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti di servizio - ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili - che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.

13.5. PASSOE

Ciascuna impresa partecipante deve firmare digitalmente e caricare a sistema nella categoria "Allegato amministrativo" il "PASSOE" di cui al punto 12. del presente disciplinare.

Qualora partecipi un consorzio, deve essere caricato il "PASSOE" prodotto dal Consorzio e da ciascuna delle imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa secondo quanto stabilito dal sistema AVCPass.

Qualora partecipino imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo deve essere caricato il "PASSOE" prodotto da ciascuna delle imprese raggruppate nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass.

13.6. PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di integrità deve essere sottoscritto e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente medesimo e caricato a sistema nella categoria "Allegato amministrativo".

Nel caso di concorrenti associati il Patto di integrità deve essere sottoscritto digitalmente con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è

priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è sottoscritto dal consorzio medesimo.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità - Allegato 3 al presente disciplinare costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m..

Per la sottoscrizione del patto di integrità si rinvia a quanto previsto per la dichiarazione di partecipazione di cui al punto 13.1.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermo restando le previsioni dell'articolo 22 della L.P. n. 2/2016 e s.m., le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa richiesta, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico e con riferimento alle dichiarazioni e alla documentazione richiesta dal presente disciplinare valgono le seguenti regole:

- la mancata presentazione e/o la mancata sottoscrizione digitale del Capitolato e suoi allegati è sanabile mediante soccorso istruttorio.
- fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della L.P. n.2 del 23 marzo 2020 l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e delle altre dichiarazioni integrative e ulteriori richieste, e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo, mancata sottoscrizione digitale del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a

sottoscriverlo e/o presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste è sanabile mediante soccorso istruttorio;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta o di condizioni di partecipazione alla gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il Presidente di gara provvede ad assegnare al concorrente, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, un termine perentorio non superiore a dieci giorni decorrenti dalla nota di richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Presidente di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Presidente di gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra viene disposto come sopra meglio specificato, fermo restando che a norma dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016 e s.m. l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie.

15. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è costituita da una proposta gestionale dell'impianto sportivo e di organizzazione delle attività sportive da redigersi sul modulo per l'elaborazione dell'offerta tecnica (Allegato 5) che contiene tutti gli elementi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'offerta tecnica deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del "Capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via Ponte Alto, 79 a Cognola – Trento" i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili del punto 17. del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica di cui sopra deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 13.1.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

L'operatore economico, con motivata e comprovata dichiarazione, può dare puntuale evidenza che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica è considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 2/2016 e per quanto non previsto dagli articoli 53 e 76 del Codice.

La mancanza dei suddetti documenti comporta l'**esclusione dalla procedura di gara**.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione tecnica la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio comporta la **mancata attribuzione del relativo punteggio**.

In nessun caso è consentita la presentazione in un secondo momento di documentazione mancante.

Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel punto 17. del presente disciplinare.

La Commissione si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.

I Concorrenti non possono pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Le offerte condizionate o duplici (con alternative) non sono ritenute valide e non vengono prese in considerazione.

NB

L'inserimento di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica all'interno dell'offerta tecnica (ivi compreso il caricamento a Sistema come "Allegato Tecnico" di un documento facente parte dell'offerta economica o contenente altri dati economici) comporta l'esclusione dalla gara.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è costituita dai seguenti documenti, che devono essere, a **pena di esclusione**, firmati digitalmente e caricati a Sistema classificandoli nella categoria "Allegato economico":

- A) Modulo per la presentazione dell'offerta economica (Allegato 6);
- B) Piano Economico Finanziario (PEF), redatto secondo le Linee guida per la redazione del PEF (allegato 3 del Capitolato), in formato PDF – PDF/A, asseverato ai sensi di legge ;
- C) File Excel (.xsl .xlsx, .xlsm) -indicato quale Caso Base nell'art. 1 del Capitolato - utilizzato per generare il file PDF, di cui alla lettera precedente, con formule aperte e macro attive al fine di permettere alla commissione di poter effettuare le opportune verifiche;
- D) Dichiarazione di conformità, (Allegato 7) resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in formato PDF – PDF/A firmata digitalmente, attestante che il file (di cui alla lettera C) in formato PDF – PDF/A contenente il PEF è stato generato dal file Excel (di cui alla lettera B). Resta fermo che in caso di discordanze tra il contenuto del file in formato Excel e quello del file in formato PDF – PDF/A, prevarrà quest'ultimo;
- E) Relazione illustrativa del PEF, comprensiva di **Cronoprogramma** degli interventi e dei costi della manodopera e oneri di sicurezza;
- F) documento attestante il preliminare interesse di massima al finanziamento dell'operazione da parte di un istituto di credito, redatto su carta intestata della banca/ istituto coinvolto -

- c.d. soft commitment - (fac-simile Allegato 8) Attestazione preliminare coinvolgimento Istituti Finanziatori ;
- G) Documento di sintesi generato dal sistema nel quale deve essere indicato unicamente il canone annuale offerto.

La formulazione dell'offerta economica avviene, utilizzando il modulo (Allegato 6) al presente disciplinare, mediante l'indicazione di due componenti:

- 1) **CANONE ANNUO DI CONCESSIONE OFFERTO** espresso a valori 2020. Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al canone annuo previsto a base di gara pari a euro 12.000,00 (dodicimila/00) IVA ESCLUSA.
Il canone indicato nell'offerta economica deve trovare corrispondenza con il canone annuale (o suo rateo) indicato nel primo anno del PEF e con il canone indicato nel documento di sintesi.
A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo del canone annuo posto a base di gara o comunque condizionate o parziali.
- 2) la **PERCENTUALE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE ANNUO ALL'INFLAZIONE**. La percentuale di adeguamento rispetto alla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili secondo i dati ISTAT) che il partecipante deve obbligatoriamente offrire scegliendo alternativamente la misura del 70% oppure 80% oppure 90% oppure 100%.
A pena di esclusione dalla gara non sono altresì ammesse offerte con l'indicazione di una misura differente rispetto alle percentuali sopra evidenziate o comunque condizionate o parziali.

In caso di discordanza fra i dati indicati nell'offerta economica e quelli riportati negli altri documenti presentati da ciascun concorrente, prevarranno i dati ricavabili dal PEF in formato PDF – PDF/A asseverato.

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta da parte di un partecipante singolo si rinvia a quanto specificato nella Guida Operativa.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il documento di sintesi dell'offerta può essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del solo operatore economico capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Costituiscono **causa di esclusione dalla gara**:

- la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle indicate;
- la mancanza di sottoscrizione mediante firma digitale secondo quanto indicato;
- il mancato o l'errato caricamento a Sistema dell'offerta economica.

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 2/2016 e s.m.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

L'aggiudicazione è disposta nei confronti del concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che abbia ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio complessivo dell'offerta economica.

In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avviene mediante estrazione a sorte.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nel Capitolato e suoi allegati (Allegato 1) al presente disciplinare.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute **sia ritenuta**, congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata **una sola offerta**, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito ai singoli elementi sulla base dei criteri di valutazione Discrezionali (D) e Quantitativi (Q) elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTI MAX 80	D PUNTI DISCREZIONALI Q PUNTI QUANTITATIVI
A) Modalità di gestione operativa dell'impianto sportivo	Max 35 di cui	
A1) Attività di segreteria modalità di gestione di un servizio di segreteria rivolto all'utenza al fine di fornire informazioni al pubblico, procedere all'iscrizione a corsi e altre iniziative, riscuotere le tariffe indicando il numero di ore medie giornaliere	max 8 punti	D
A2) Garanzia di un sistema di ascolto modalità di misurazione della qualità e del gradimento delle prestazioni erogate nell'ambito della concessione	5 punti	Q
A3) Piano delle manutenzioni ordinarie descrizione della programmazione delle attività di manutenzione ordinaria delle strutture, dell'impiantistica e delle pertinenze esterne, secondo il piano annuale allegato al bando di gara, al	max 12 punti	D

fine di garantire la sicurezza e la fruibilità dell'impianto sportivo			
A4) Ulteriori investimenti migliorativi rispetto agli investimenti per gli interventi migliorativi iniziali previsti negli atti di gara, che il concorrente ritiene funzionali al proprio piano gestionale. Ogni intervento è valutato - indipendentemente dall'ammontare dell'investimento - in ragione della sua completezza espositiva, concreta prospettiva di massima valorizzazione della struttura, coerenza con le attività proposte.		max 10 punti	D
B) modalità di gestione delle attività sportive e proposta di organizzazione dell'impianto sportivo anche con riferimento a nuove attività		max 45 di cui	
B1) Piano delle attività volte a favorire l'avviamento alla pratica del tennis ed alla valorizzazione della pratica sportiva nonché a favorire l'aggregazione sociale ed il collegamento con le realtà territoriali – descrizione della tipologia, frequenza, modalità organizzativa delle attività:		max 35 di cui	
Attività sportive rivolte a favore di	Minori	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)	Q
	Diversamente abili	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)	Q
	scuole	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)	Q
	famiglie	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)	Q
Attività ludico aggregative, anche nel periodo estivo, rivolte a:	Minori	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)	Q
	Diversamente abili	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)	Q
	famiglie	1 punto per ogni iniziativa (max 5 punti)	Q
B2) Presenza della scuola tennis		max 10 di cui	
N.B. in caso di offerta di due o più tipologie di scuola verrà attribuito il punteggio corrispondente alla scuola di livello superiore	club school	5 punti	Q
	basic school	7 punti	Q
	standard school	10 punti	Q

Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica elencati ed entro i limiti di punteggio previsti, la Commissione procede come segue.

- **Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa contrassegnati con “Q”** nella tabella sopra riportata, l'assegnazione del punteggio avviene in base alla corrispondenza di quanto offerto rispetto alle caratteristiche indicate e attribuendo il punteggio previsto per il singolo elemento nel limite massimo di punteggio ove indicato. Qualora nell'offerta le caratteristiche dell'elemento offerto non siano riconducibili a quelle descritte, all'elemento non è attribuito alcun punteggio.
- **Per gli elementi discrezionali contrassegnati con “D”** nella tabella sopra riportata l'attribuzione del punteggio avviene assegnando a ciascuno di essi un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
Più che buono	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Più che sufficiente	0,60
Sufficiente	0,50
Non sufficiente	0,40
Carente	0,30
Inadeguato	0,20
Assolutamente inadeguato	0,10
Non trattato	0,00

Il punteggio di ciascun elemento valutato è assegnato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari moltiplicata per il limite massimo di punteggio fissato per l'elemento oggetto di valutazione.

Qualora un elemento non venga trattato o incluso nell'offerta tecnica a tale elemento viene attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

La somma dei punti attribuiti a ciascun elemento elencato nella tabella sopra riportata determina il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica.

Una volta attribuiti i punteggi di cui sopra, si procede alla riparametrazione del punteggio totale complessivo dell'offerta tecnica riportando il punteggio totale complessivo più alto al valore massimo di 80 punti, previsti per l'offerta tecnica, e proporzionando a questo tutti gli altri punteggi totalizzati dagli altri partecipanti.

Nell'effettuazione dei calcoli per l'attribuzione di tutti i punteggi si tiene conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5 ed all'unità inferiore qualora la terza cifra sia pari od inferiore a 5.

17.2. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei seguenti elementi:

ELEMENTI DELL'OFFERTA ECONOMICA		PUNTI MAX 20
A	RIALZO OFFERTO in euro sul canone annuo a base di gara (Euro 12.000,00, IVA ESCLUSA a valore 2020) corrisposto a partire dal primo anno di concessione	Max 16
B	PERCENTUALE DELLA VARIAZIONE ANNUALE DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT da applicare al canone.	Max 4 punti attribuibili come sotto specificato
	all'offerta di adeguamento pari al 100%	4 punti
	all'offerta di adeguamento pari al 90%	3 punti
	all'offerta di adeguamento pari all'80%	2 punti
	all'offerta di adeguamento pari al 70%	1 punti

Non sono ammesse offerte condizionate e/o al ribasso rispetto al citato canone annuo a base di gara.

Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta economica, il Presidente di gara procede come segue.

Per l'elemento:

A) **RIALZO** offerto in euro sul canone annuo a base di gara (Euro 12.000,00, IVA ESCLUSA a valore 2020) corrisposto a partire dal primo anno di concessione. Costituisce rialzo l'ammontare offerto in più rispetto al canone annuo posto a base di gara. Il punteggio è assegnato attribuendo il punteggio massimo, pari a 16 punti, all'operatore che ha offerto il rialzo più alto; per le altre offerte il punteggio è determinato proporzionalmente con la seguente formula:

$$P_i = 16 * \frac{R_i}{R_{max}}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuibile all'offerta economica in esame;

R_i = rialzo offerto in Euro, dell'offerta i-esima;

R_{max} = valore, in Euro, del rialzo più alto offerto.

B) **PERCENTUALE DELLA VARIAZIONE ANNUALE DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI** il punteggio è assegnato in base alla corrispondenza tra quanto offerto e quanto indicato nella tabella sopra riportata.

Una volta attribuiti i punteggi di cui sopra, si procede alla riparametrazione del punteggio totale complessivo dell'offerta economica riportando il punteggio totale complessivo più alto al valore

massimo di 20 punti, previsti per l'offerta economica, e proporzionando a questo tutti gli altri punteggi totalizzati dagli altri partecipanti.

Nell'effettuazione dei calcoli per l'attribuzione di tutti i punteggi si tiene conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5 ed all'unità inferiore qualora la terza cifra sia pari od inferiore a 5.

18. IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo si applica esclusivamente ad avvenuta aggiudicazione all'offerta economica e all'offerta tecnica presentate dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta (in quanto tali documenti scontano l'imposta di bollo). L'assolvimento di tale imposta è dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 facciate sulla documentazione a corredo dell'offerta presentata.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

19.1. GENERALITÀ E COMMISSIONE TECNICA

A seguito dell'emergenza epidemiologica in corso ed alle varie misure di contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19, si precisa che le sedute di gara della presente procedura, svolta con sistemi elettronici, non sono pubbliche sulla base di quanto disposto dall'art. 7, comma 5, della L.P. 2/2020.

Data ed ora di ciascuna delle sedute di gara, ed i relativi verbali, sono pubblicati sul sito del Comune di Trento www.comune.trento.it.

Il Segretario generale (o il Vice Segretario Generale) partecipa alle sedute relative alle operazioni di gara in qualità di Ufficiale Rogante e ne autentica i verbali per certificare la veridicità dei suoi contenuti rispetto allo svolgimento della gara.

La Commissione tecnica, di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'articolo 21 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell'articolo 29 del Codice corredata dai curricula dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa in applicazione del disposto dell'articolo 21 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 60 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e dell'articolo 77 del Codice: a tal fine i membri della Commissione rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

Alla Commissione sono assegnati i compiti descritti nel presente disciplinare, secondo quanto stabilito dall'articolo 62, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

La modalità di attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ad opera della Commissione tecnica è basata sui criteri ed i coefficienti definiti nel punto 17.1. Per parte degli elementi l'assegnazione del punteggio avviene su criteri matematici; qualora sia necessaria una valutazione discrezionale da parte della Commissione, quest'ultima deve esprimere le proprie motivazioni.

19.2. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente di gara, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nella prima seduta, procede, attraverso apposita funzione prevista a Sistema, alla presenza di altri due funzionari assegnati allo stesso Servizio, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e contenuti nell'“allegato amministrativo”. Il Presidente di gara verifica la sussistenza della documentazione richiesta e la regolarità e completezza della documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella relativa ai motivi di esclusione e ai criteri di selezione e, in caso di esito negativo, dispone il soccorso istruttorio secondo quanto previsto al punto 14. del presente disciplinare sospendendo a tal fine la seduta.

Al termine di tali operazioni il Presidente di gara dispone le esclusioni e le ammissioni al proseguo della procedura di gara.

19.3. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA

Il Presidente di gara procede ad aprire i documenti, presentati dai concorrenti, costituenti l'offerta tecnica e contenuti nell'“Allegato tecnico”. Ne verifica la regolarità formale, stampa tutti i documenti caricati da ciascun offerente e li consegna al Presidente della Commissione tecnica.

Il Presidente della Commissione tecnica verifica la consistenza della documentazione contenuta nell'“Allegato tecnico” e la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La Commissione tecnica procede all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità ed i criteri indicati nel punto 17.1. nel presente disciplinare, documentando le operazioni in appositi verbali e verificando la conseguente ammissione al prosieguo della gara.

La Commissione tecnica ha la facoltà di convocare i concorrenti per avere chiarimenti o ragguagli sull'offerta presentata: la convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC. I chiarimenti forniti dal concorrente sono assunti a verbale ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso qualora non ne comporti modificazione a danno degli altri partecipanti.

La Commissione tecnica ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara. Successivamente la Commissione tecnica procede alla riparametrazione del punteggio totale complessivo dell'offerta tecnica riportando il punteggio totale complessivo più alto al valore massimo di 80 punti, previsti per l'offerta tecnica, e proporzionando a questo tutti gli altri punteggi totalizzati dagli altri partecipanti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione tecnica in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che – al termine delle operazioni - viene trasmesso (anche per il tramite del responsabile del procedimento) dalla Commissione stessa al Presidente di gara.

Il Presidente di gara, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica, procede all'esclusione dalla gara degli eventuali candidati ritenuti assolutamente inidonei e ne dà comunicazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 2/2016 e s.m. e dell'articolo 76, commi 2-bis e 5 lettera b), del Codice.

19.4. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA

Il Presidente di gara, procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, ad accertare la regolarità e completezza della documentazione nelle stesse contenuta e a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente disciplinare).

Il Presidente di gara procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate nel punto 17.3. del presente disciplinare, eventualmente avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica.

19.5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il partecipante che abbia ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Presidente di gara, anche sulla base delle valutazioni e dei rilievi segnalati dalla Commissione tecnica, provvede a comunicare l'esclusione dalla gara nei seguenti casi:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta telematica amministrativa e/o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a) del Codice, in quanto la Commissione o il Presidente di gara hanno ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, o qualora la Commissione o il Presidente di gara abbiano verificato che l'offerta economica è in ribasso rispetto all'importo a base di gara.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente disciplinare, la Commissione limitatamente alla parte tecnica e il Presidente di gara possono comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

In tali casi il Presidente di gara procede, anche per il tramite del Responsabile del procedimento, alle comunicazioni previste dall'articolo 25 della L.P. 2/2016 e s.m. e dell'articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice.

20. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Presidente di gara procede ad aggiudicare la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria a norma dell'articolo 22, comma 7, della L.P. 2/2016 e s.m..

Il Presidente di gara ha la facoltà di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione (secondo la valutazione condotta dalla Commissione).

La gara è aggiudicata anche se è presentata o ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta idonea a soddisfare gli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

L'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva e non è soggetta ad approvazione, fatte salve le verifiche circa l'assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione, dichiarati nella dichiarazione di partecipazione.

21. VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.P. 2/2020, procede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria.

A norma dell'articolo 22 della L.P. 2/2016 e s.m. l'Amministrazione procede alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente disciplinare di gara, tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) della documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti.

A norma dell'articolo 22, comma 4, della L.P. 2/2016 e s.m. l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di ulteriore documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della L.P. 2/2016 e s.m., nel caso in cui dalla verifica sopra descritta la Stazione appaltante rilevi in capo all'aggiudicatario l'insussistenza dei requisiti di idoneità tecnica o la sussistenza di motivi di esclusione la Stazione appaltante procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. per i provvedimenti di competenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della L.P. 2/2016 e s.m. la Stazione appaltante può in ogni caso verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne dà segnalazione ad A.N.A.C. che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro della UE l'Amministrazione provvede a richiedere direttamente all'operatore economico stesso la documentazione necessaria.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'operatore economico capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare.

In caso di Consorzi la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuno degli operatori economici consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

In ogni caso le verifiche sopra indicate sono condotte con riferimento a tutti gli operatori economici chiamati a produrre il DGUE a norma del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28 novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

A norma dell'articolo 22 della L.P. 2/2016 e s.m. in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

In caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del R.U.P. o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza e aggiudica la gara all'operatore economico secondo in graduatoria.

22. ADEMPIMENTI E STIPULA DEL CONTRATTO

Al fine della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve procedere all'assolvimento degli adempimenti di seguito descritti.

A. Versamento delle spese contrattuali nell'importo richiesto dall'Amministrazione stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo l'adempimento è richiesto all'operatore economico capogruppo.

In caso di Consorzi l'adempimento è richiesto al Consorzio.

B. Costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice come definita dal Capitolato (Allegato 1 al presente disciplinare), nella misura del 10% del valore complessivo della concessione come disposto dall'art. 8 del medesimo Capitolato secondo le modalità che verranno indicate all'aggiudicatario dalla Stazione appaltante.

A norma dell'articolo 103, comma 3, del Codice la mancata costituzione della presente cauzione entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'operatore economico capogruppo e la garanzia deve riferirsi a tutti gli operatori economici aderenti al raggruppamento.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio e la garanzia deve riferirsi sia al Consorzio che a tutte le Imprese consorziate esecutrici delle prestazioni.

C. Comunicazione delle informazioni richieste per garantire la trasparenza nella catena dei subappalti a norma dell'articolo 26, comma 3, della L.P. 2/2016 e s.m.,.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'operatore economico capogruppo.

In caso di Consorzi gli adempimenti sopra indicati sono richiesti al Consorzio.

D. Comunicazione delle informazioni relative alla composizione societaria ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

In caso di raggruppamento la suddetta documentazione deve essere prodotta da parte di ciascun operatore economico raggruppato.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

E. Stipulazione di apposita polizza assicurativa nel rispetto di quanto definito nell'articolo 25 del Capitolato (Allegato 1 al presente disciplinare).

In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'operatore economico capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte gli operatori economici raggruppati e deve recare la precisa indicazione di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento. In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento ai consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa.

F. Assolvimento dell'imposta di bollo di cui al punto 18 del presente disciplinare.

G. Subentro nel contratto di mutuo già sottoscritto da Gruppo Sportivo Argentario e Cassa Rurale del Trentino BCC per il finanziamento della spesa relativa ai pannelli fotovoltaici presenti presso l'impianto nonché nel contratto con il GSE.

La Stazione appaltante richiede, inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione della seguente documentazione:

1) il MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'operatore economico capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata informatica (oppure da copia autenticata informatica della medesima);

2) la PROCURA - in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da ATTO PUBBLICO informatico (oppure copia notarile informatica - in carta legale - dello stesso atto).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico informatico.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 del Codice, si precisa che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con facoltà del Comune di aggiudicare la gara al secondo in graduatoria e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito dal Comune.

Successivamente all'affidamento, prima dell'avvio dell'attività, secondo quanto previsto all'articolo 21 del Capitolato (Allegato 1 al presente disciplinare), deve essere depositata in Comune, la documentazione che attesti l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'articolo 32 del Codice: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dal Comune. Qualora l'operatore economico aggiudicatario non aderisca, salvo

casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato al soggetto aggiudicatario dal Comune, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m. e in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario, il Comune procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per il Comune di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

23. TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del disciplinare di gara.

Il suddetto termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del disciplinare, termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ecc.). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note della Stazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

Il termine del procedimento è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni ad opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta.

24. NUOVO AFFIDAMENTO

A norma dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, il Comune, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del periodo di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

25. TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara sono trattati secondo le regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679 fatto salvo quanto disposto all'articolo 15 del presente disciplinare.

In caso il concorrente presenti dichiarazione che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali, il Comune consente l'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del Codice. In mancanza di presentazione di tale dichiarazione, ai sensi della L.P. 23/1992, e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. di data 5

luglio 2007, consente, ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso all'offerta tecnica mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti è consentito solo dopo l'aggiudicazione.

26. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) di gara è il Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport del Comune di Trento.

INDICE

1. PREMESSE, INFORMAZIONI TECNICHE E DISCIPLINA DI GARA	Pag. 1
2. CHIARIMENTI	3
3. COMUNICAZIONI	4
4. FIRMA DIGITALE	4
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
6. OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE	5
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA	8
8.1. REQUISITI GENERALI	8
8.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	9
8.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	9
8.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI	9
8.5. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	10
8.6. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	10
9. AVVALIMENTO	10
10. SUBAPPALTO	11
11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	12
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	13
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
13.1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE	15
13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)	16
13.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO	17
13.4. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	17

13.5. PASSOE	19
13.6. PATTO DI INTEGRITÀ	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
15. OFFERTA TECNICA	21
16. OFFERTA ECONOMICA	22
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	23
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	24
17.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	27
18. IMPOSTA DI BOLLO	28
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	28
19.1. GENERALITÀ E COMMISSIONE TECNICA	28
19.2. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
19.3. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA	29
19.4. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA	29
19.5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	30
20. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE	30
21. VERIFICA DEI REQUISITI	31
22. ADEMPIMENTI E STIPULA DEL CONTRATTO	32
23. TERMINE DEL PROCEDIMENTO	34
24. NUOVO AFFIDAMENTO	34
25. TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI	34
26. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	35